

Biella, 30/05/2018

QUESITI:

D. Con riferimento alla gara di cui all'oggetto, si chiede conferma delle seguenti circostanze:

1) che il requisito di cui al punto 7.2 lett. b) del Disciplinare di gara ("polizza assicurativa per rischi professionali") sia in realtà frutto di un refuso tipografico; si chiede altrimenti di meglio specificare le caratteristiche e la natura di tale polizza
2) che nei "servizi analoghi", nell'accezione di cui al punto 7.3 lett. c) del Disciplinare, sia ricompresa la "manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti meccanici ed elettrici" senza quindi la fornitura del vettore energetico; si chiede altrimenti di specificare quale tipologia di servizio vi si debba ritenere ricompresa
3) che nel requisito di cui al punto 7.3 lett. d) del Disciplinare di gara ("Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione almeno pari a quelle previste dalla norma UNI CEI 11352 sulle società che forniscono servizi energetici, quelle previste dalla norma UNI CEI EN ISO 50001") rientri il possesso della certificazione UNI CEI 11339 da parte del proprio Esperto in Gestione Energia (v. allegato)
4) che, ai fini della corretta qualificazione da parte del RTI concorrente, sia sufficiente che il possesso del requisito di cui al punto 3) sopra riportato possa essere posseduto dalla sola mandataria, mancando nella lex specialis ogni riferimento a riguardo.

R: Relativamente al chiarimento richiesto al n.1): Il requisito di cui al punto 7.2 (lettera b) fa riferimento a quanto previsto dall'art. 83 comma 4 lettera c) del Codice dei contratti pubblici dove è previsto che per gli appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti ai fini della dimostrazione dei requisiti di ordine economico e finanziario - possono richiedere **"...c)un livello adeguato di copertura assicurativa contro rischi professionali . "**; tale previsione è confermata nel Bando Tipo n°1 adottato dall'Autorità Anticorruzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del Codice citato. In pratica l'Operatore economico dovrà dimostrare il possesso – alla data di scadenza della gara – di una copertura assicurativa contro i rischi professionali derivanti dall'esercizio delle attività d'impresa del concorrente per il massimale previsto dal Bando di gara. Si ricorda che la comprova del requisito in parola dovrà essere fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme inserita dal concorrente nel sistema AVCpass. **Relativamente al chiarimento richiesto al numero 2):** per servizi analoghi si deve fare riferimento a quanto declinato dall'art. 3 del Capitolato Speciale Prestazionale Descrittivo.

Relativamente al chiarimento richiesto al numero 3): poiché sono oggetto di verifica i requisiti minimi dei servizi di efficienza energetica e le capacità (organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria) che la ESCo deve possedere per poter offrire tali attività presso la stazione appaltante, si ribadisce che sono necessari i seguenti requisiti dell'operatore economico :

- Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione almeno pari a:
 - o quelle previste dalla norma UNI CEI 11352 sulle società che forniscono servizi energetici,
 - o quelle previste dalla norma UNI CEI EN ISO 50001 sui sistemi di gestione dell'energia – SGE
 - o ed inoltre debbono avere i requisiti di cui all'allegato II al D.Lgs 115/2008 relativo al "contratto servizio energia" e al "contratto servizio energia plus".

N.B.: Il possesso della certificazione UNI CEI 11339 NON COSTITUISCE REQUISITO SUFFICIENTE ai fini di quanto richiesto al punto 7.3 lettera d). Tuttavia – a seguito di apposita richiesta di chiarimento sul punto - poiché ai sensi dell'art.3 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, sia il SERVIZIO A che il SERVIZIO B, devono essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) aventi ad oggetto l'Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento (approvato con DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012), ai fini dell'ammissione alla gara è necessario e sufficiente possedere i requisiti indicati dai medesimi CAM e dunque fare riferimento a quanto descritto per la **Verifica** dei requisiti al capitolo "SELEZIONE DEI CANDIDATI" alle pagine 38 e 39 dei succitati CAM.

Relativamente al chiarimento richiesto al n. 4) : Il disciplinare di gara, alla lettera d) di pag.9, ha incluso tra i requisiti speciali di ammissione il possesso di *"una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione almeno pari a quelle previste dalla norma UNI CEI 11352 sulle società che forniscono servizi energetici, quelle previste dalla norma UNI CEI EN ISO 50001 sui sistemi di gestione dell'energia - SGE ed inoltre debbono avere i requisiti di cui all'allegato II al D.Lgs 115/2008 relativo al "contratto servizio energia" e al "contratto servizio energia plus" e, per quanto nulla abbia previsto espressamente per l'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese, nemmeno ha espressamente introdotto alcuna deroga, per tale ipotesi, al principio generale alla stregua del quale i requisiti soggettivi di ammissione devono essere posseduti da ciascuno e tutti degli associati in raggruppamento. Si sottolinea infatti l'esigenza, preminente e ben nota agli operatori del settore, di assicurare il possesso di minimi standards di qualità in capo a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento o all'associazione temporanea, possesso dimostrato proprio dalla certificazione di qualità.*

D : con riferimento alla procedura indicata in oggetto, con la presente si chiede di confermare che, in risposta al requisito di cui al punto 7.3 CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE lettera c), "Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio – Servizi analoghi a quelli in oggetto da appaltare, di importo minimo complessivo pari a € 2.500.000,00", la comprova del possesso del suddetto requisito da parte di un operatore economico, possa essere esaustivamente fornita attraverso la presentazione di attestazioni di regolare esecuzione relative alle prestazioni oggetto dell'appalto Consip Servizio Energia e Servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, SIE ed. 2.

Si chiede inoltre di confermare che, sempre con riferimento al requisito di cui sopra, per ultimo triennio possa essere preso in esame il triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando della gara in oggetto, avvenuta sulla Gazzetta ufficiale dell'unione Europea in data 10 aprile 2018, e che pertanto il triennio da esaminare possa essere considerato 10.04.2015-10.04.2018.

R: Va premesso che per servizi analoghi si deve fare riferimento a quanto declinato dall'art. 3 del Capitolato Speciale Prestazionale Descrittivo. Da quanto risulta a questa stazione appaltante, le "prestazioni oggetto dell'appalto Consip Servizio Energia e Servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, SIE ed. 2" NON CONTEMPLEREBBERO alcune prestazioni declinate dall'art. 3 del Capitolato Speciale Prestazionale Descrittivo ed in particolare tutte quelle prestazioni afferenti il cosiddetto **SERVIZIO A** ossia i SERVIZI ENERGETICI DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE DI EDIFICI PUBBLICI . Trattasi infatti di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria compresa la riqualificazione energetica ed ambientale degli impianti asserviti ai servizi energetici per la illuminazione e forza motrice di edifici pubblici, nonché la fornitura del vettore energetico. Va evidenziato che i servizi analoghi effettuati dall'operatore economico possono essere stati svolti attraverso più affidamenti e non solo attraverso unico affidamento.

Per quanto attiene al triennio da prendere in esame occorre, sul punto, richiamare quanto affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Con. Stato, Sez. 3, sentenza 2 luglio 2015, n. 3285) che ha stabilito che *« solo per la dimostrazione della capacità economico finanziaria il triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1° gennaio e ricomprende i tre anni solari antecedenti la data del bando, in quanto la norma fa riferimento alla nozione di esercizio inteso come anno solare, mentre per la capacità tecnica e professionale "il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando e, quindi, non coincide necessariamente con il triennio relativo al requisito di capacità economico finanziaria" (Cons. Stato, VI, 6.5.2014 n.2306) »*. Con ciò si conferma che per ultimo triennio possa essere preso in esame il triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando della gara in oggetto, avvenuta sulla Gazzetta ufficiale dell'unione Europea in data 10 aprile 2018, e che pertanto il triennio da esaminare possa essere considerato 10.04.2015-10.04.2018.

D : In riferimento al disciplinare di gara, pag. 26 art. 16 dove si descrive la composizione dell'offerta tecnica, si legge:

"La busta "B – Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti;**
- b) eventuale PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA"**

Nel prosieguo del documento, si legge inoltre che a pena di esclusione nella busta B dovranno essere presenti:

1. Un indice dettagliato e completo della documentazione presentata
2. Dichiarazione in lingua italiana, utilizzando o riproducendo l'allegato "OFFERTA TECNICA"
3. Le Relazioni Tecniche suddivise per singolo sistema di centro luminoso e sistema edificio Impianto
4. Una relazione descrittiva, denominata "ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO"

Si chiede quindi alla spettabile Stazione Appaltante se l'Offerta Tecnica dovrà essere composta secondo lo schema sopra citato, e nel caso se i progetti di Fattibilità Tecnico Economica siano da intendersi parte integrante delle relazioni tecniche, o siano da considerarsi documenti separati.

Secondo questa interpretazione data dalla Scrivente, la "Busta B - OFFERTA TECNICA", verrebbe composta secondo il seguente schema:

1. Un indice dettagliato e completo della documentazione presentata
2. Dichiarazione in lingua italiana, utilizzando o riproducendo l'allegato "OFFERTA TECNICA"
3. Le Relazioni Tecniche suddivise per singolo sistema di centro luminoso e sistema edificio Impianto
4. Gli eventuali progetti di fattibilità tecnico economica, suddivisi per singolo sistema di centro luminoso e sistema edificio impianto.
5. Una relazione descrittiva, denominata "ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO".

R: Si ritiene condivisibile l'interpretazione fornita dall'operatore economico.

D: Con riferimento al capitolato speciale d'appalto, pag. 80 art 24, si chiede di specificare cosa si intenda con "ampliamenti e nuove realizzazioni", ed in particolare di chiarire se la fornitura di nuovi corpi illuminanti sia a carico dell'aggiudicatario in questi casi.

R. Quanto richiamato dall'operatore economico nel quesito va ricondotto al punto 2 relativo alla MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CENTRI LUMINOSI E DI IMPIANTI A QUESTI ASSERVITI. Per attività inerenti "ampliamenti e nuove realizzazioni" occorre fare certamente riferimento all'art.0 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale ed in particolare alla definizione di **Interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione**: *le opere non comprese nelle altre forme di manutenzione, finalizzate ad interventi riparativi di carattere edile e/o impiantistico resisi necessari in seguito ad anomalie eccezionali, nonché le opere volte alla migliore fruizione degli spazi attraverso modifiche anche strutturali degli ambienti e installazione di nuovi impianti.* Trattandosi quindi di interventi di manutenzione straordinaria essi potranno essere remunerati secondo quanto articolato nel Capitolato ossia in quota parte come descritto a pag. 80 e 81 ed in quota parte ai sensi dell'art. 2 del medesimo Capitolato.

D: Si chiede cortesemente alla spett.le Stazione Appaltante di chiarire se i guasti dovuti a vandalismo o cause di forza maggiore (ad esempio eventi atmosferici) siano da ritenersi quali manutenzioni straordinarie e quindi a carico dell'Aggiudicatario dell'appalto.

R : ai sensi dell'art.24 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e come meglio specificato nell'Allegato ORGANIZZAZIONE MINIMA DEL SERVIZIO a pag. 6 "Sono a carico dell'appaltatore e compresi nel canone tutti gli oneri di manutenzione ordinaria [omissis] -ripristinati, anche se conseguenti ad eventi atmosferici, atti vandalici etc." [omissis]. Si ribadisce pertanto che la sostituzione delle parti, la rimozione delle anomalie, la riparazione dei guasti a prescindere dalla causa del disservizio sono a carico dell'appaltatore e compresi nel canone di manutenzione ordinaria e non straordinaria.

D: Per quanto riguarda la il calcolo del corrispettivo E_{AI} si chiede cortesemente di chiarire se:

1. La quantità J_{pi} verrà calcolata annualmente per ogni edificio oggetto di fornitura in funzione della quantità $J_{rn,k-esimo}$ secondo la formula:

$$J_{pi,k-esimo} = J_{rn,k-esimo}$$

E quindi la componente E_{AI} varia ogni anno contrattuale in funzione dei reali consumi energetici dell'immobile

2. Sia corretto il calcolo della penalità in caso di sovra consumo di energia elettrica attraverso la formula di pagina 134 del Capitolato Speciale d'Appalto. In perfetta analogia al calcolo della penalità sui consumi termici infatti la suddetta formula

dovrebbe essere:

$$\text{Penalità} = (J_{ri} - J_{maxi}) * (\text{€} / \text{MJ}_{\text{PODi}})$$

R : **Relativamente al chiarimento richiesto al n. 1**, ai fini della determinazione della quantità J_{pi} si richiama integralmente quanto previsto a pagina 133 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale che per comodità si richiama : *Al fine di determinare J_{pi} , ogni anno verrà contabilizzato il consumo energetico reale (denominato J_{ri}) di ciascun POD ove è prescritta la fornitura di energia elettrica attraverso misurazioni al contatore.*

Si ritiene condivisibile quanto richiamato dall'operatore economico al punto 1.

Relativamente al chiarimento richiesto al n. 2, va premesso che per mero errore materiale è stato proposto un algoritmo sotto il profilo dimensionale non coerente.

Si ritiene condivisibile quanto richiamato dall'operatore economico al punto 2.

D: Per quanto riguarda la il calcolo del corrispettivo E_{BI} si chiede di specificare se esso sia correlato al consumo energetico in termini di calore, e non rispetto all'energia elettrica, come affermato a pag.135 del Capitolato Speciale d'Appalto. Si chiede inoltre di specificare se:

$$J_{pi,k\text{-esimo}} = J_{rn,k\text{-esimo}}$$

E quindi la componente E_{BI} varia ogni anno contrattuale in funzione dei reali consumi energetici dell'immobile.

R: Per mero errore materiale, è stato riportato il consumo energetico in termini di energia elettrica in luogo del calore. Si ritiene condivisibile quanto richiamato dall'operatore economico. Si conferma anche in questo caso che il J_{pi} = entità di consumo energetico annuale, è funzione del consumo energetico reale ($J_{rn,k\text{-esimo}}$) e del consumo energetico massimo previsto, per ogni singolo sistema edificio impianto (J_{maxi_E})

D: Facendo riferimento a quanto dichiarato nell'art.33 del Capitolato Speciale d'Appalto, pag.129, dove si legge "L'aggiudicatario NON PUÒ proporre in sede di offerta, corrispettivi i-esimi la cui somma sia maggiore di quelli indicati nella colonna denominata "TOTALE 9 ANNI comprensivi degli oneri della sicurezza" di cui alla tabella 1) indicata all'art. 2", e considerando che la componente E non è dichiarabile all'interno del modulo di offerta economica, si chiede di chiarire se questa richiesta sia da ritenersi soddisfatta se gli offerenti rispetteranno il seguente vincolo:

$$T_{Ai} + T_{Bi} < \text{Totale 9 anni comprensivi degli oneri della sicurezza dell'i-esimo edificio oggetto del contratto (rif. Tabella 1 art.2 del C.S.A)}$$

Dove:

$$T_{Ai} = I_{Ai} + M_{Ai} + SIR_{Ai} + SM_{Ai}$$
$$T_{Bi} = I_{Bi} + M_{Bi} + SIR_{Bi} + SM_{Bi}$$

In caso contrario si prega la spett.le Stazione Appaltante di formalizzare il suddetto vincolo specificando quali siano esattamente i corrispettivi i-esimi la cui somma debba essere minore dell'importo a base di gara

R: la corretta compilazione dell'ALLEGATO OFFERTA ECONOMICA ed dell'ALLEGATO OFFERTA TECNICA rappresentano la plastica formalizzazione dell'offerta di gara necessaria per determinare il prezzo dell'appalto. Pertanto si rimanda alla lettura dell'art. 32 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale per quanto richiesto.

D: Si chiede di dare conferma che l'onere totale T, così come risultante dal modulo di offerta economica, verrà suddiviso e pagato all'aggiudicatario in 9 rate annuali, di uguale valore e fin dal primo anno contrattuale.

R: l'art. 12 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale chiarisce esaurientemente quanto l'operatore economico ha postulato nel presente quesito.

D: in qualità di soggetto potenzialmente interessato alla partecipazione al bando di gara codificato con il CIG 7440898746, chiediamo se un'impresa provvista di certificazione UNI CEI 11352:2014 soddisfa pienamente il requisito richiesto al punto 7.3.d del disciplinare di gara

R: ai sensi dell'art.3 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, sia il SERVIZIO A che il SERVIZIO B, devono essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) - Affidamento servizi

energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento (approvato con DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012) . I criteri di SELEZIONE DEI CANDIDATI secondo i precitati CAM, come si legge a pagina 38 e 39, prevedono quanto segue:

"Oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, i candidati per essere ammessi alla gara d'appalto debbono avere capacità organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria almeno pari a quelle previste dalla norma UNI CEI 11352 sulle società che forniscono servizi energetici ed inoltre debbono avere i requisiti di cui all'allegato II al D.Lgs 115/2008 relativo al "contratto servizio energia" e al "contratto servizio energia plus". In particolare i candidati debbono:

- 1) *disporre di personale con le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio, riducendone gli impatti ambientali. In particolare l'offerente deve presentare l'elenco del personale dedicato alla realizzazione del servizio, specificatamente formato in merito a:*
 - *normativa pertinente,*
 - *installazione, funzionamento e caratteristiche dei componenti dell'impianto;*
 - *corrette modalità di intervento sugli impianti,*
 - *gestione di sistemi di regolazione degli impianti;*
 - *gestione eco-efficiente degli impianti;*
 - *elementi di pericolosità e rischio per la salute e l'ambiente dei prodotti utilizzati,*
 - *corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale,*
 - *modalità di conservazione dei documenti relativi agli impianti,*
 - *corretta gestione degli apparecchi di misura e dei sistemi di acquisizione dati.*
 - *metodi di acquisizione e gestione dati;*
 - *ricerca e soluzione dei guasti, x progettazione.*
- 2) *rispettare gli ulteriori requisiti di cui ai punti 4 e 5 dell'allegato II al D.Lgs 115/2008. per nuovo personale dedicato alla realizzazione del servizio durante l'esecuzione del contratto deve essere presentata analoga documentazione prima che prenda servizio, a dimostrazione del fatto che si tratta di personale già adeguatamente formato,*
- 3) *avere la capacità di eseguire il contratto con il minore impatto possibile sull'ambiente attuando misure di gestione ambientale conformi ad uno schema riconosciuto in sede internazionale (come il Regolamento CE 1221/2009-EMAS, la norma ISO 14001 o equivalente).*

Verifica: *il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte del candidato dei seguenti documenti:*

- *1.a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta, OPPURE*
- *1.b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. OPPURE*
- *1.c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. OPPURE*
- *1.d) documentazione attestante la prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti,*

per l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale.

Tale documentazione non è richiesta all'offerente che dimostri di essere in possesso di certificazione di parte terza che attesti il rispetto dei requisiti di cui alla norma UNI CEI 11339 o il rispetto dei requisiti di cui alla norma UNI CEI 11352.

- *2.a) per quanto riguarda il rispetto dei requisiti previsti ai punti 4 e 5 dell'allegato II al D.Lgs 115/2008, documenti indicati al punto 3 dello stesso allegato,*
- *3.a) la registrazione EMAS e la certificazione ISO 14001 in corso di validità rappresentano mezzi di prova. Le stazioni appaltanti accettano parimenti altre prove attestanti l'adozione*

da parte dell'offerente di un sistema di gestione ambientale, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale funzionante presso l'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del S.G.A., misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione e rapporti di audit).

Pertanto ai fini dell'ammissione alla gara è necessario e sufficiente possedere i requisiti indicati dai medesimi CAM e dunque fare riferimento a quanto descritto per la **Verifica** dei requisiti al capitolo **"SELEZIONE DEI CANDIDATI"** alle pagine 38 e 39 dei succitati CAM.

D: al fine di facilitare la redazione del progetto tecnico, si chiede cortesemente alla Stazione Appaltante se sia possibile mettere a disposizione dei concorrenti le planimetrie in formato DWG degli edifici oggetto di intervento. Si richiede inoltre di avere accesso al catasto impianti, con particolare riferimento ai libretti di centrale termica.

R: Si chiarisce che al link <http://www.enerbit.it/area-download>, previa autenticazione che potrà essere effettuata esclusivamente attraverso richiesta a mezzo PEC alla Stazione Appaltante, saranno assegnate le credenziali per l'accesso dell'area riservata e pertanto ottenere i dati richiesti, dati comunque utilizzabili esclusivamente ai fini della presente gara pubblica. Si precisa altresì che i file DWG dovranno essere comunque sottoposti ad una verifica da parte dei concorrenti.

D: [...] 3) Le Relazioni Tecniche suddivise per singolo sistema di centro luminoso e sistema edificio impianto, redatte conformemente a quanto previsto all'art.32 del Capitolato e sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente. Le relazioni sono relative a :

- **Gli interventi che il concorrente si impegna a realizzare, mediante compilazione della scheda "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE OFFERTI";**
- **Gli interventi che il concorrente si impegna a realizzare MA NON OBBLIGATORI la cui descrizione avverrà nella RELAZIONE TECNICA e/o nel PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA"; [...]**

Il punto può essere interpretato, sulla base dell'aggettivo "suddivise" come una relazione per ogni sistema di centro luminoso e sistema edificio impianto, ciascuna articolata in capitoli corrispondenti ai diversi interventi offerti, sia obbligatori sia non obbligatori.

R: Obiettivo della suddivisione delle relazioni per singolo sistema di centro luminoso e sistema edificio impianto è quello di rendere coerente tali elaborati con l'approccio descrittivo scelto dalla Stazione Appaltante in sede di progetto tecnico. Pertanto si ritiene condivisibile la considerazione posta dalla concorrente.

D: [...] In fase di offerta la concorrente, al fine di rendere esaustiva e completa le relazioni e facilitare l'attribuzione dei punteggi, per ogni intervento che si impegna a realizzare, deve presentare una Relazione Tecnica, suddivisa per singolo sistema di centro luminoso e per singolo sistema edificio/impianto, sottoscritto dal Legale Rappresentante, che può essere costituita da :

- **relazione tecnico illustrativa dell'intervento ed eventuali elaborati grafici;**
- **caratteristiche tecniche generali dei principali componenti da installare con particolare riferimento alle caratteristiche giustificative dei risparmi energetici indotti;**
- **previsione del risparmio annuo di elettricità ;**
- **cronoprogramma dell'intervento (con indicazione della data di inizio lavori proposta dalla concorrente).**

Il punto può essere interpretato, sulla base della dizione " per ogni intervento che si impegna a realizzare" come una relazione per ogni intervento offerto (sia obbligatorio sia non obbligatorio), ciascuna articolata (suddivisa?) in capitoli corrispondenti ai diversi sistemi di centro luminoso e sistemi edificio impianto.

Poiché si ritiene che nella risposta al quesito riportato a pag. 2 del documento FAQ-aggiornamento-27.04.2018-1, ove si conferma l'interpretazione: Le Relazioni Tecniche suddivise per singolo sistema di centro luminoso e sistema edificio Impianto, persista il

dubbio se per suddivise si debba intendere "una relazione per singolo sistema di centro luminoso e sistema edificio Impianto " o "relazioni articolate in capitoli dedicati al singolo sistema di centro luminoso e sistema edificio impianto", si chiede di indicare quale debba essere considerata corretta tra le due possibili interpretazioni:

- **una relazione per ciascun sistema di centro luminoso e sistema edificio impianto, articolata in capitoli dedicati agli interventi offerti per quello specifico sistema di centro luminoso e/o sistema edificio impianto ,**

oppure

- **una relazione per ogni intervento che ci si impegna a realizzare, articolata in capitoli dedicati ai sistemi di centro luminoso e/o sistemi edificio impianto per i quali l'intervento è proposto**

R: si conferma che l'obiettivo della suddivisione delle relazioni singolo sistema di centro luminoso e sistema edificio impianto è quanto la Stazione Appaltante ha indicato nei documenti di gara pertanto si ribadisce valida l'impostazione secondo la quale occorre presentare "una relazione per ciascun sistema di centro luminoso e sistema edificio impianto, articolata in capitoli dedicati agli interventi offerti per quello specifico sistema di centro luminoso e/o sistema edificio impianto".

D : L'assegnazione di punteggio avviene con riferimento agli interventi di riqualificazione che la concorrente è obbligata (art 17 e 18 del presente Capitolato) e si impegna a realizzare (mediante apposizione di contrassegno nella colonna "INTERVENTI PRESCELTI" della Scheda "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE OFFERTI", che è parte integrante dell'Allegato "OFFERTA TECNICA") ed in funzione del valore di sub punteggio che è associato ad ogni intervento. Tali valori di sub punteggio (individuati nella medesima Scheda, nella colonna "PUNTEGGIO MASSIMO DELL'INTERVENTO") sono i valori massimi attribuibili e sono soggetti alla valutazione della Commissione Giudicatrice.

Nella Scheda "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE OFFERTI" posta a base di gara non è presente la colonna "INTERVENTI PRESCELTI" dove si chiede di apporre il contrassegno per gli interventi che si intende offrire

Si chiede se la Scheda "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE OFFERTI" possa essere riprodotta dal concorrente con l'aggiunta di una colonna "INTERVENTI PRESCELTI" in corrispondenza sia degli interventi afferenti il servizio A sia di quelli afferenti il servizio B.

R: Per mero errore materiale è stata indicata la possibilità di apporre un contrassegno nella colonna "INTERVENTI PRESCELTI", non presente nella scheda "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE OFFERTI" che è parte integrante dell'Allegato "OFFERTA TECNICA" . Poiché tutti gli interventi indicati nella Scheda "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE OFFERTI" sono OBBLIGATORI, non è necessario apporre un contrassegno per individuare tali interventi e pertanto non è necessario modificare la Scheda "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE OFFERTI".

D: con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente si chiede di chiarire quanto segue:

1) Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al par. 7.3 del disciplinare di gara non è previsto il possesso dell'attestazione SOA, mentre al par. 15.3.1 dello stesso è richiesta una dichiarazione integrativa attestante il possesso dell'attestazione SOA per la Categoria OG11 Classifica III; si chiede di confermare se ai fini della partecipazione l'operatore economico debba possedere il suindicato requisito

2) Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prodotta mediante fidejussione bancaria, si chiede di confermare se "l'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93 comma 5 del Codice su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 60 gg. nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione", può

essere contenuto nel testo della garanzia emessa dall'Istituto bancario, o se deve essere oggetto di apposita dichiarazione resa dallo stesso Istituto.

R : 1) Si conferma l'obbligo di possedere l'attestazione SOA richiesta per la partecipazione alla gara.

2) l'impegno del garante ex art. 93 comma 5 del Codice può essere contenuto nello stesso documento della polizza.

D: con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede di confermare se, il requisito di capacità economica e finanziaria di cui la punto 7.2 lett. b) del disciplinare recante "Possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, di una copertura assicurativa per rischi professionali per un massimale non inferiore ad Euro 10.000.000,00" possa considerarsi soddisfatto mediante polizza aziendale RCT_RCO con previsione di massimale per RCO rientrante nel limite richiesto.

R : Il requisito di cui al punto 7.2 (lettera b) fa riferimento a quanto previsto dall'art. 83 comma 4 lettera c) del Codice dei contratti pubblici dove è previsto che per gli appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti ai fini della dimostrazione dei requisiti di ordine economico e finanziario - possono richiedere **"...c)un livello adeguato di copertura assicurativa contro rischi professionali . "**; tale previsione è confermata nel Bando Tipo n°1/2017 adottato dall'Autorità Anticorruzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del Codice citato. In pratica l'Operatore economico dovrà dimostrare il possesso - alla data di scadenza della gara - di una copertura assicurativa contro i rischi professionali derivanti dall'esercizio delle attività d'impresa del concorrente per il massimale previsto dal Bando di gara.

D: con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente si comunica che sul portale dell'ANAC l'importo del contributo previsto in favore dell'Autorità è pari ad Euro 500,00 diversamente da quanto indicato all'art. 12, pag. 15 del Disciplinare di gara e previsto dalla Delibera dell'ANAC del 21 dicembre 2016. Si chiede di procedere con le rettifiche sul sito dell'ANAC.

R: Si prega di voler consultare l'Avviso di rettifica, pubblicato al seguente link : <http://www.enerbit.it/wp-content/uploads/2018/04/AVVISO-DI-RETTIFICA-1.pdf>

D: Con riferimento all'Allegato "Linee Guida Interventi di riqualificazione", si chiede se sia da prevedere, per gli edifici per i quali è indicato, la sostituzione di tutti i gruppi di pompaggio o solamente quelle a servizio dei circuiti radiatori.

R: Poiché, trattasi di un contratto di rendimento energetico , ossia di un contratto riguardante una misura di miglioramento dell'efficienza energetica e poiché sono state proposte "Linee Guida" l'operatore economico "può proporre interventi, le cui caratteristiche tecniche siano almeno quelle richieste o migliori".

D: Con riferimento all'Allegato "Localizzazione Interventi di riqualificazione per i servizi di illuminazione e forza motrice" si fanno presente le seguenti incongruenze:

a) nelle tabelle di analisi dello stato di fatto e dello stato di progetto (ad esempio a pag. 11) viene considerata la sola potenza delle lampade e non il reale assorbimento massimo. Al contrario, nel datasheet presente a pagina 7 dell'Allegato "Linee Guida Interventi di riqualificazione", viene indicata la potenza complessiva dissipata dal corpo lampada (che considera invece correttamente anche la potenza degli ausiliari).

Nel caso in cui la Scrivente decidesse di fornire apparecchi diversi da quelli indicati nell'allegato, nel calcolo del risparmio derivante da tale intervento dovrebbe considerare l'effettivo assorbimento delle lampade, che però non risulterebbe comparabile con i dati forniti dalla Stazione Appaltante.

R: L'apparente incongruenza segnalata risulta essere chiarita, per il caso di specie, a pag.20 dell'Allegato "Localizzazione Interventi di riqualificazione per i servizi di illuminazione e forza motrice". Pertanto il prelievo di energia elettrica della componente legata alla ILLUMINAZIONE DEGLI INTERNI (II) indicato nei documenti di gara è coerente con quanto indicato a pag. 20

dell'Allegato "Localizzazione Interventi di riqualificazione per i servizi di illuminazione e forza motrice".

Si rammenta che trattandosi di "Linee Guida" l'operatore economico "può proporre interventi le cui caratteristiche tecniche siano almeno quelle richieste o migliori".

D: effettuando i calcoli illuminotecnici con le lampade indicate nei prospetti (ad esempio RIALTOLED 2x18,4 W) non si raggiungono i livelli di illuminamento minimo indicato nella tabella (500 lux) ma un valore massimo pari a 300 lux. Per raggiungere i livelli di illuminamento indicati sarebbe necessario utilizzare apparecchi con potenza maggiore (ovvero 2x26,2W). Si chiede di dare indicazioni che chiariscano tali aspetti

R: Va anzitutto premesso che non sussiste alcun obbligo di progettare utilizzando RIALTOLED 2x18,4 W. Le valutazioni tecniche condotte dalla Stazione Appaltante hanno condotto ad un risultato finale di risparmio energetico complessivo pari al 10,07% come indicato a pag.2 dell'Allegato ENERGETICO-AMBIENTALE per gli interventi complessivi proposti di efficientamento energetico. Di contro si richiama l'attenzione degli Operatori economici sul fatto che la **progettazione di fattibilità tecnico-economica** nonché dei livelli successivi di progettazione sono a carico dell'aggiudicataria. Pertanto trattandosi di quesito nel quale si comunica genericamente di incrementi di potenza si richiede di circostanziare quanto dichiarato, ricordando anzitutto che la progettazione di cui all'art. 23 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. è a carico dell'operatore economico.

D : i corpi illuminanti indicati presentano un indice di resa cromatica >80 e non >90, come invece previsto nei CAM del DM 11/01/2017. Si chiede di dare indicazioni che chiariscano tali aspetti

R: Da una probabile lettura del quesito posto, parrebbe che l'operatore economico intenda riferirsi ai CAM relativi all'*Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici* (approvato con **DM 11 ottobre 2017**, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017) e non ai CAM approvati con DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012 - *Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento* la cui adozione è obbligatoria nella gara pubblicata.

Si evidenzia che il GSE nel modello scheda "5.6 Sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione (intervento 1.F - art. 4, comma 1, lettera f)" scaricabile dal sito (<https://www.gse.it/documenti>) Regole e Procedure Conto Termico, riporta al punto " 5.6.2 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato I del Decreto)" i requisiti di resa cromatica ai fini incentivo a pag.1 coerenti con quanto indicato nel bando. Risulterà una scelta del progettista incaricato dall'operatore economico, stabilire cosa considerare ai fini di ottemperare ad una resa cromatica >80 necessaria per adempiere alle indicazioni del presente appalto.

D: Con riferimento all'art. 25 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale si chiede di chiarire come verranno remunerate le attività svolte dall'Aggiudicatario nel periodo precedente la stipula del contratto, nel caso in cui la consegna dei sistemi di centri luminosi/impianti di riscaldamento-raffrescamento avvenga nelle more della sottoscrizione dello stesso.

R : Una eventuale esecuzione anticipata del contratto verrà disciplinata secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e dai prezzi offerti d'aggiudicataria.

D: Con riferimento all'art. 33 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, e in particolare al valore €/MJPDR descritto a pag. 135, si chiede di confermare che alla componente CMEM (a cui verrà applicato il ribasso sugli indici energetici oggetto di punteggio economico) debbano essere aggiunte le componenti relative al trasporto e alla gestione del contatore e agli oneri di sistema, nonché eventuali accise e addizionali regionali previste.

R: Ai fini della fatturazione della componente energetica si consideri quanto indicato a pag. 135 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e dunque all'articolo 6 del TIVG e s.m.i., a cui aggiungere l'IVA nonché eventuali accise.

D: Con riferimento all'art. 32 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, si chiede di chiarire come saranno valutati gli interventi aggiuntivi (oltre gli obbligatori previsti) che la Scrivente decidesse di offrire

R: Tutti gli interventi indicati nella gara sono obbligatori e pertanto previsti ed offerti. Qualora la scrivente decidesse di offrire interventi saranno oggetto di valutazione soltanto quelle la cui esecuzione produrrà un effetto indotto e riscontrabile alla riduzione della SOGLIA MASSIMA DI CONSUMO ENERGETICO di cui all'art. 32 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

D: Con riferimento all'art. 22 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, si chiede di specificare come verrà revisionato il corrispettivo corrisposto all'Aggiudicatario in caso di variazioni negli orari di erogazione del servizio di riscaldamento, così come già previsto nel Capitolato per quanto riguarda le ore di funzionamento dei centri luminosi (pag. 62-63).

R: L'art. citato descrive la possibilità di variare l'orario di erogazione dell'illuminazione e del riscaldamento per il SERVIZIO A e il SERVIZIO B. Specificamente al SERVIZIO B va ricordato quanto prevede l'art.4 del DPR 74/2013 e s.m.i. relativamente ai "Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale" e pertanto in tale perimetro si deve contestualizzare la risposta al quesito proposto. Questo conferma che non è stato previsto una revisione del corrispettivo in funzione degli orari di riscaldamento in quanto ogni valutazione sui costi e sui consumi in seno al bando di gara è stata prodotta in ragione di quanto prevede l'art. 4 del DPR 74/2013 e s.m.i. e del precipuo ruolo del «terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico», ossia la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

D: Con riferimento all'art. 33 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, e in particolare alla verifica della soglia massima di consumo offerta per il servizio A, si fa presente che il calcolo del sovra-consumo/risparmio di energia elettrica e delle conseguenti penalità/premialità dipendono dal consumo reale complessivo di energia elettrica, che comprende apparati su cui l'Aggiudicataria non ha il controllo. Eventuali sovraconsumi potrebbero essere determinati non da una under performance del gestore ma da un utilizzo maggiore di tali apparecchiature.

R: Poiché il soggetto gestore che sarà individuato a seguito della presente procedura, si dovrà occupare di ridurre i consumi di energia attraverso anche soltanto un'azione gestionale e/o ispettiva degli impianti, nell'eventualità prefigurata il gestore può documentatamente segnalare eventuale scostamento rispetto alle ore reali di funzionamento e pertanto ridefinire la soglia di consumo massimo di energia.

D: Con riferimento all'art. 22 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, e in particolare al criterio 3 del merito tecnico, si chiede di chiarire se il risparmio energetico valutato tenga conto sia del risparmio per conduzione e manutenzione che il risparmio derivante dagli interventi di riqualificazione, al contrario di quanto erroneamente indicato nella tabella 3 dell'Appendice al Capitolato Speciale d'Appalto, che fa esclusivo riferimento al risparmio per attività di conduzione e manutenzione. Inoltre, sempre relativamente a tale criterio, si fa presente che, secondo quanto previsto dalla Normativa, gli elementi di valutazione di natura quantitativa non possono essere oggetto di valutazione soggettiva da parte della Commissione ma deve essere indicata una specifica formula di attribuzione del punteggio. Si chiede pertanto di definire tale modalità di attribuzione del punteggio.

R: Facendo seguito all'art. 32 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, va premesso che erroneamente è stato riportato nella cella OBIETTIVO presente nella tabella 3 dell'Appendice al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale la dicitura "Risparmio energetico percentuale per

attività di conduzione e manutenzione" in luogo di "Risparmio percentuale indotto" . Tale risparmio è valutato in modo oggettivo dalla commissione in quanto quest'ultima dovrà valutare se il "Risparmio percentuale indotto" necessario per determinare le Soglie Massime di Consumo Energetico stagionale garantito è sufficiente o insufficiente rispetto alla previsione svolta dalla stazione appaltante che è stata ipotizzata essere complessivamente pari al 10,07% come indicato a pag.2 dell'Allegato ENERGETICO-AMBIENTALE.

D : Poiché alcuni sistemi di centro luminoso oggetto di riqualificazione , relativi al SERVIZIO A, sono caratterizzati da corpi illuminanti di "design" , si richiede se tale caratteristica dovrà essere mantenuta in sede di riqualificazione.

R: Nel corso delle scelte che l'operatore economico è tenuto a fare, vanno considerate condizioni qualitative e quantitative almeno pari o superiori alla situazione pre-esistente. Pertanto nel caso di presenza di corpi illuminanti di "design" , l'operatore è tenuto a mantenere la medesima caratteristica qualitativa od eventualmente migliorarla.

D: Dalla lettura della documentazione di gara e, nella fattispecie del documento "Localizzazione Interventi di riqualificazione", ove sono puntualmente individuati i nuovi corpi illuminanti con le relative potenze, idonei per quasi la totalità degli edifici e del documento "Interventi di riqualificazione", ove sono riportate le caratteristiche dei corpi illuminanti scelti dalla Stazione Appaltante, sembrerebbe che sia intenzione della Stazione Appaltante adottare tali corpi illuminanti, oltreché nella gran parte degli edifici, anche all'interno dell'edificio della Provincia di Via Quintino Sella (Biella),ove attualmente sono presenti apparecchiature elettriche di design.

Si chiede conferma che la Stazione Appaltante non abbia esigenze particolari e che pertanto ogni concorrente possa proporre il corpo illuminante che più ritiene idoneo a garantire i dovuti livelli di illuminazione, nel rispetto dei requisiti minimi richiesti in gara, a prescindere dalle caratteristiche estetiche del prodotto offerto.

R: Si premette che in alcun elaborato contenuto nella presente gara sono indicate apparecchiature dispositivi che è obbligatorio offrire ma soltanto caratteristiche tecniche da rispettare o eventualmente migliorare. Si ribadisce dunque che nel corso delle scelte che l'operatore economico è tenuto a fare, vanno considerate condizioni qualitative e quantitative almeno pari o superiori alla situazione pre-esistente. Pertanto nel caso di presenza di corpi illuminanti di "design" , l'operatore è tenuto a mantenere la medesima caratteristica qualitativa od eventualmente migliorarla.

D: Facendo riferimento all'art 33 del Capitolato Speciale, dove si dettagliano le modalità di calcolo dei premi/penali di gestione per il servizio B, si prega di chiarire quale sia il costo dell'unità energetica utilizzato per il calcolo del premio/penale di gestione per gli edifici allacciati alla rete di teleriscaldamento, dove quindi non è presente la fornitura di gas metano.

R: Si chiarisce, a titolo esemplificativo, che il costo dell'unità energetica relativa alle forniture di edifici allacciati alla rete di teleriscaldamento e calcolato come media aritmetica rispetto al mese di marzo 2018, è pari ad euro 0,02 €/MJ oltre iva di legge.

D: Tenendo presente che non è possibile in alcun modo fornire riferimenti circa i costi e/ o ai prezzi dei servizi e delle attività all'interno dell'offerta tecnica, si chiede cortesemente di specificare se per questo motivo sia da ritenersi vietato includere all'interno dei progetti di fattibilità tecnico economica il "Quadro economico di progetto" ed il "Calcolo sommario della spesa", che sono documenti previsti dalla norma vigente.

R: Tenuto conto che sia il quadro economico di progetto sia il calcolo sommario della spesa contengono elementi di prezzo/costo, potrebbero influenzare la commissione in sede di valutazione dell'offerta tecnica, si chiarisce che tali documenti dovranno essere inseriti esclusivamente nella busta C "offerta economica".

D: Facendo riferimento all'art.6 dell'allegato "Organizzazione minima del Servizio", si chiede di specificare la casa produttrice e la versione del Sistema Informativo utilizzato, o di indicare invece se è stato sviluppato internamente da Ener.bit. Si richiede inoltre cortesemente di avere ulteriori informazioni circa il Sistema Informativo stesso, in termini di funzionalità attualmente implementate.

R: Il sistema utilizzato sviluppato internamento da Ener.bit per la gestione delle manutenzioni non richiede alcun tipo di licenza residente o sistemi operativi specifici. E' stato realizzato in linguaggio PHP e database Mysql e residente su Hosting Web riservato. Si tratta di piattaforma *web managed* con 3 livelli di utenze con i relativi permessi e gestisce il *ticketing* del sistema manutentivo.

D: Al fine della redazione della relazione "Organizzazione Minima del Servizio", si chiede cortesemente di chiarire se l'indice e la copertina della relazione possano essere esclusi dal computo delle 15 cartelle, indicate come massima lunghezza del documento.

R: Nel computo la copertina e l'indice sono esclusi.

R: Facendo riferimento a quanto dichiarato nell'art.33 del Capitolato Speciale d'Appalto, pag.129, dove si legge "L'aggiudicataria NON PUÒ proporre in sede di offerta, corrispettivi i- esimi la cui somma sia maggiore di quelli indicati nella colonna denominata "TOTALE 9 ANNI comprensivi degli oneri della sicurezza" di cui alla tabella 1) indicata all'art. 2", si chiede cortesemente di dichiarare esattamente i valori di €/MJPODi ed €/MJPDRi che verranno utilizzati dalla Stazione Appaltante per la valorizzazione dei Jmaxi_II e Jmaxi_E, ai fini della verifica del succitato vincolo.

R: A pagina 20 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale sono indicati, per ogni sistema di centro luminoso e sistema edificio impianto, i costi annuali di fornitura dei vettori energetici sia per il SERVIZIO A che per il SERVIZIO B. Pertanto ai fini del presente quesito, va ribadito che l'importo complessivo novennale dell'appalto omnicomprensivo non potrà essere superiore a quello di cui alla tabella 1) indicata all'art. 2. A tal uopo va anche ricordato che l'articolazione della **componente E** del **corrispettivo T** dovrà tener conto del ribasso che l'operatore economico è tenuto a presentare rispetto ai due **indici energetici** indicati nel bando (PUN /PUN_{Index} e C_{MEM}).

Al fine di semplificare l'attività che la commissione giudicatrice dovrà svolgere, l'operatore economico potrà simulare il valore della componente E nella sua interezza, applicando il ribasso offerto ai due indici energetici indicati nel bando (PUN/PUN_{Index} e C_{MEM}) e simulando i valori che saranno utilizzati per la verifica del vincolo, relativamente al mese di marzo 2018, per l'indice energetico da applicare al SERVIZIO A e relativamente al primo trimestre 2018, per l'indice energetico da applicare al SERVIZIO B.

Tale simulazione potrà essere inserita esclusivamente nella busta C "offerta economica".

D: Premesso che:

- **all'art. 3 Servizi, prestazioni e forniture a carico dell'aggiudicataria del Capitolato Speciale Prestazionale Descrittivo pag. 26 si legge che: "L'aggiudicataria deve offrire un contratto di fornitura di energia elettrica, con le stesse caratteristiche energetico-ambientali di quella oggetto dell'appalto, ai dipendenti della stazione appaltante e/o ai cittadini dei Comuni in cui si svolge il servizio, a condizioni di mercato"**
- **il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione recante i Criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento di servizi energetici per gli edifici servizio di illuminazione e forza motrice servizio di riscaldamento/raffrescamento prevede che l'impegno dell'offerente ad estendere, a dipendenti della stazione appaltante e/o a cittadini dei Comuni in cui si svolge il servizio oggetto del contratto, una fornitura di energia elettrica che soddisfa i medesimi criteri energetico-ambientali di quella oggetto dell'appalto, a condizioni di mercato sia un mero criterio premiante dell'offerta e non un obbligo a carico dell'operatore economico offerente;**

Si chiede a questo spettabile Ente di confermare che l'art. 3 succitato deve essere inteso nel senso che l'aggiudicataria potrà offrire un contratto di fornitura di energia elettrica, con le stesse caratteristiche energetico-ambientali di quella oggetto dell'appalto, ai dipendenti della stazione appaltante e/o ai cittadini dei Comuni in cui si svolge il servizio, a condizioni di mercato, senza che l'offerta del predetto contratto di fornitura di energia elettrica costituisca un obbligo a carico dell'aggiudicatario.

R: Si ritiene condivisibile l'interpretazione fornita dall'operatore economico.

D: Richiamando le medesime premesse del quesito precedente, considerato che:

- l'attività di fornitura di energia elettrica ai cittadini, non direttamente oggetto della gara d'appalto di che trattasi, è riservata solo a determinati operatori economici abilitati, in quanto iscritti nell'Elenco Venditori Elettricità.
- i predetti requisiti per la fornitura al dettaglio dell'energia elettrica non sono espressamente richiesti dalla *lex specialis* di gara;

Si chiede all'Ente di confermare che l'attività di mera fornitura di energia elettrica ai dipendenti della stazione appaltante e/o ai cittadini dei Comuni in cui si svolge il servizio, potrà essere svolta dall'aggiudicatario anche per il tramite di società terze in possesso dei requisiti necessari per la vendita al dettaglio dell'energia elettrica, senza che ciò costituisca subappalto.

In caso contrario, si potrebbe incorrere nella violazione di un principio essenziale nelle gare pubbliche, che consiste nel *favor participationis*, ossia nell'interesse pubblico all'ampliamento della platea delle imprese in gara.

R: Trattandosi di mera fornitura non si applica la disciplina del subappalto.

D: Ai fini di una più puntuale e precisa formulazione dell'offerta economica si richiede la pubblicazione del documento ALL_OFF_ECONOMICA.pdf in excel o equivalente programma Open Office.

R: Si chiarisce che al link <http://www.enerbit.it/area-download>, previa autenticazione che potrà essere effettuata esclusivamente attraverso richiesta a mezzo PEC alla Stazione Appaltante, saranno assegnate le credenziali per l'accesso dell'area riservata e pertanto ottenere i dati richiesti, dati comunque utilizzabili esclusivamente ai fini della presente gara pubblica.

D: Con riferimento all'offerta economica, l'articolo 17 del disciplinare disciplina i contenuti della stessa

Nella busta contrassegnata dalla dicitura "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA" il concorrente dovrà inserire la propria offerta economica che dovrà essere, a pena di esclusione, articolata secondo la scheda "offerta economica" allegata al Capitolato d'oneri;

Compongono l'allegato "OFFERTA ECONOMICA" le seguenti schede:

- Scheda "OFFERTA ECONOMICA"
- Scheda " VALORE DEL RIBASSO PER INDICI ENERGETICI"
- Scheda " VALORE DEL RIBASSO PER MANUTENZIONI STRAORDIARIE"

L'offerta dovrà essere unica. Non sono ammesse offerte plurime, indeterminate, alternative o condizionate o in aumento rispetto alla base di gara, a pena di esclusione.

In caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e i valori in lettere prevarrà il valore espresso in lettere. Si rinvia a quant'altro previsto dall'art.32 del Capitolato.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta

Nei ultimi chiarimenti pubblicati in questi giorni viene data facoltà di inserire ulteriori documenti nell'offerta economica, in particolare il "Quadro economico di progetto" ed il "Calcolo sommario della spesa".

Si chiede pertanto di chiarire i documenti che obbligatoriamente dovranno essere contenuti nell'offerta economica e quelli che potranno essere eventualmente inseriti a discrezione dell'offerente.

R : poiché qualunque documento che contiene elementi di prezzo/costo potrebbe influenzare la commissione in sede di valutazione dell'offerta tecnica, si chiarisce che eventuali tali documenti dovranno essere inseriti esclusivamente nella busta C "offerta economica". Pertanto se l'operatore intende presentare in sede di gara il progetto di fattibilità tecnico economica (facoltà prevista dall'art. 3 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale soggetto ad attribuzione di punteggio premiante) e pertanto presentare tra gli elaborati il "*Quadro economico di progetto*" ed il "*Calcolo sommario della spesa*" che contengono appunto elementi di prezzo/costo, si ribadisce che tali documenti dovranno essere inseriti esclusivamente nella busta C "offerta economica".

D: La presente per chiedere il seguente chiarimento: Premesso che con il termine rischio professionale è identificato il rischio per il libero professionista, la sottoscritta impresa è in possesso di una polizza di assicurazione della Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.) e della Responsabilità Civile verso i Prestatori d'Opera (R.C.O), che tiene indenne l'assicurato per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale o doloso, verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. Potrebbe andare bene la suddetta polizza oppure bisogna possedere una polizza di Responsabilità Civile del Professionista? Ed in tal caso, la polizza deve coprire solo i Direttori Tecnici?

R: L'aggettivo "*professionale*" indica - ai sensi e per gli effetti dell'art.2082 C.C. - lo svolgimento sistematico ed abituale di una attività imprenditoriale. Come tale, riferito a rischio si riferisce alla verifica di eventi-sinistri connessi con le attività imprenditoriali svolte, non limitandosi solo alle attività cd "libero professionali". Ciò che nella fattispecie è richiesta è una polizza che copra i rischi derivanti dallo svolgimento "sistematico ed abituale" dell'attività imprenditoriale esercitata ("professionale"). Dagli elementi brevemente indicati sembra che la polizza RCT/RCO citata possa assolvere al requisito richiesto.

D: In relazione al calcolo del RIC_C , come presentato capitolato Speciale descrittivo e prestazionale a pagina 127, in considerazione del fatto che ad ogni RI_{j_II} ed ad ogni RI_{i_E} corrisponde un diverso valore di PR_i , si chiede cortesemente alla Stazione Appaltante se la formula di attribuzione del punteggio possa essere così interpretata:

$$RIC_C = \sum_j RI_{j_II} * PR_j + \sum_i RI_{i_E} * PR_i$$

Dove j è il j-esimo centro luminoso ed i è il i-esimo sistema edificio-impianto.

Si mette in luce tuttavia che con questa formula l'unico modo di conseguire il massimo punteggio tecnico per i risparmi energetici indotti sia offrire percentuali di risparmio pari al 100%, tecnicamente irrealizzabili.

R: essendo intuitiva l'interpretazione proposta dalla concorrente riferita alla formula di attribuzione del punteggio, si ritiene condivisibile l'interpretazione fornita.

In merito alla definizione di "tecnicamente irrealizzabile" va fatto rilevare che, come emerge dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale a pag. 113, ad ogni elemento di valutazione corrisponde l'attribuzione di punteggi massimi ossia di punteggi che si collocano in un preciso *range* di punti, nel caso di specie da un minimo di 0 ad un massimo di 20. Va anche ricordato che essendo un appalto legato all'attuazione di un "contratto di rendimento energetico" ossia di un contratto riguardante una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, l'operatore economico "può proporre interventi, le cui caratteristiche tecniche siano almeno quelle richieste o migliori" con finalità l'individuazione di interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche superiori a quelli previsti dalla stazione appaltante. Infine, va ricordato che è stata emanata la direttiva europea EPBD (*Energy Performance of Buildings Directive*) che impegna gli stati membri alla definizione di politiche e all'adozione di misure, quali la fissazione di obiettivi, finalizzate a incentivare la

trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. Tale definizione la si può ritrovare nella L. 90/2013 - "Edificio a energia quasi zero : edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema (in situ) .

D: In riferimento alla "Scheda di Offerta economica", in relazione agli edifici codice 01-02 che presentano un unico POD di fornitura elettrica, si chiede la possibilità di accorpate in fase di compilazione dell'offerta le celle afferenti i suddetti immobili per le colonne 11, 12 e 15, in perfetta analogia con quanto già fatto dalla Stazione Appaltante per le colonne 13 e 14.

R: essendo intuitiva l'interpretazione proposta dalla concorrente riferita all'accorpamento delle celle indicate, si ritiene condivisibile l'interpretazione fornita dall'operatore economico.

Per comodità si chiarisce che al link <http://www.enerbit.it/area-download> , è stata fornita la predetta scheda in formato ods.

D: Facendo riferimento al documento "Allegato OFFERTA TECNICA", Scheda RISPARMI ENERGETICI INDOTTI, colonna [1], si chiede di confermare che i valori indicati fanno riferimento a quanto dichiarato nel documento "Allegato-EDIFICI".

A titolo di esempio infatti, per l'edificio 03 IIS "E.BONA" Via Gramsci, 22 – Biella, il valore di Jpreoff_ill indicato nella Scheda RISPARMI ENERGETICI INDOTTI, colonna [1] è il medesimo valore dichiarato nel documento "Allegato-EDIFICI", pagina 19, tabella FABBISOGNO ENERGETICO (MJ), pari a 432.000,00 MJ/a;

Se la suddetta interpretazione è corretta, si chiede cortesemente alla Stazione Appaltante di confermare l'interpretazione della scrivente riguardo il seguente tema:

Per l'edificio 02 IIS "Q.SELLA" (ITIS) SUCCURSALE + CSA PROVVEDITORATO C.so Pella, 4 – Biella, viene indicato un valore di Jpreoff_ill di 792.000,00 MJ/a. Nel documento "Allegato-EDIFICI", a pagina 14, nella tabella FABBISOGNO ENERGETICO (MJ), mentre per lo stesso edificio si dichiara un valore pari a 954.000 MJ all'interno della "Scheda risparmi energetici indotti". Per l'edificio 02 IIS "Q.SELLA" (ITIS) SUCCURSALE + CSA PROVVEDITORATO C.so Pella, 4 – Biella, il valore di riferimento di Jpreoff_ill non è pertanto quello indicato nella Scheda RISPARMI ENERGETICI INDOTTI, colonna [1], ma quello indicato nel documento "Allegato-EDIFICI", a pagina 14, nella tabella FABBISOGNO ENERGETICO (MJ). Quindi il valore di Jpreoff_ill non è pari a 792.000 MJ/a, bensì a 954.000 MJ/a.

R: essendo intuitiva l'interpretazione proposta dalla concorrente riferita al valore di Jpreoff_ill dell'edificio 02 IIS "Q.SELLA" (ITIS) SUCCURSALE + CSA PROVVEDITORATO C.so Pella, 4 – Biella (a **954.000 MJ/a**), si ritiene condivisibile l'interpretazione fornita dall'operatore economico.

Per comodità si informa che al link <http://www.enerbit.it/area-download>, viene allegata la scheda "Allegato OFFERTA TECNICA" in formato ods.

D: Facendo riferimento al documento "Allegato-EDIFICI", si chiede all'Ente di specificare il metodo di calcolo seguito per determinare il valore di FABBISOGNO ENERGETICO STAGIONALE (MJ), riportato nel paragrafo CONSUMI ANNO SOLARE di ciascun edificio.

A titolo di esempio, si chiede come sia stato calcolato il valore di 3.500.000 MJ di FABBISOGNO ENERGETICO STAGIONALE (MJ) dell'edificio 03 IIS "Q.SELLA" (ITIS) SUCCURSALE + CSA PROVVEDITORATO, riportato a pagina 13 del documento "Allegato-EDIFICI".

R: Il FABBISOGNO ENERGETICO STAGIONALE (MJ) non è stato calcolato ma è stato stimato confrontando i consumi delle stagioni termiche in MJ, e i consumi relativi all'anno solare in MJ. Dal confronto si sono poste delle soglie congrue con i dati analizzati.

D: Considerato che:

1. il CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, a pagina 59, indica come livello di illuminamento considerato per aule e uffici scolastici, uffici pubblici ed edifici ad uso pubblico oggetto d'intervento 500lux;

2. per gli ambienti di tipo Aule scolastiche, il livello d'illuminamento richiesto dalla normativa è pari a 300lux (cfr. prospetto 5.36 UNI12464-1:2011);

3. i corpi illuminanti indicati nel progetto a base gara, in molti ambienti non sono in grado di generare sul piano di lavoro i valori di illuminamento indicati nelle tabelle di stima a base di gara e richiesti nel CSA; innalzare il livello d'illuminamento al valore indicato nel CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, a pagina 59, potrebbe comportare un peggioramento delle condizioni di comfort visivo per quanto attiene all'uniformità dell'illuminamento, alla resa cromatica e all'abbagliamento;

4. incrementare il livello di illuminamento richiesto oltre i requisiti di legge è un'azione totalmente in antitesi all'obiettivo di riduzione dei consumi energetici che è stato posto alla base dell'espletamento della procedura in oggetto.

Si pone il seguente quesito:

E' possibile fare riferimento alla normativa vigente e alle norme UNI inerenti per quanto riguarda i parametri di progettazione dell'impianto illuminotecnico, anche dove questi valori risultano inferiori ai valore posti a base gara?

R: Le valutazioni tecniche condotte dalla stazione appaltante hanno condotto ad un risultato finale di risparmio energetico complessivo pari al 10,07% come indicato a pag.2 dell'Allegato ENERGETICO-AMBIENTALE per gli interventi complessivi proposti di efficientamento energetico. Di contro si richiama l'attenzione degli Operatori economici sul fatto che la progettazione di fattibilità tecnico-economica nonché dei livelli successivi di progettazione sono a carico dell'aggiudicataria. Si ribadisce che la progettazione di cui all'art. 23 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. è a carico dell'operatore economico.

Rispetto ai quesiti sulla progettazione secondo la normativa vigente, appare pleonastico a questa stazione appaltante confermare che occorra progettare secondo la normativa vigente e alle norme UNI collegate.

D: Considerato che nel documento "Allegato-INTERVENTI-DI-RIQUALIFICAZIONE", a pagina 3 si dichiara "I requisiti minimi richiesti sono: *...+ la potenza installata delle lampade non deve superare il 50% della potenza sostituita per la stessa zona da illuminare, nel rispetto dei criteri illuminotecnici previsti dalla normativa vigente".

Si chiede all'Ente di specificare se la potenza massima del nuovo sistema di illuminazione non debba superare il 50% di quella installata, anche se tale sostituzione potrebbe comportare il non rispetto dei criteri illuminotecnici previsti dalla normativa vigente.

R: Ai fini della richiesta di incentivi CONTO TERMICO 2.0 si evidenzia che il GSE nel modello scheda 5.6 Sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione (intervento 1.F - art. 4, comma 1, lettera f) scaricabile dal sito (<https://www.gse.it/documenti>) Regole e Procedure Conto Termico, riporta al punto "5.6.2 Requisiti tecnici per l'accesso all'incentivo (Allegato I del Decreto)" i requisiti minimi richiesti per l'accesso all'incentivo, tra cui:

iii. la potenza installata delle lampade non deve superare il 50% della potenza sostituita per la stessa zona da illuminare, **nel rispetto dei criteri illuminotecnici previsti dalla normativa vigente.**

Risulterà una scelta del progettista incaricato dall'operatore economico, stabilire cosa considerare ai fini di ottemperare al requisito per adempiere alle indicazioni del presente appalto.

D: relativamente alla gara in oggetto, si è riscontrata un'incongruenza nei documenti della lex specialis. In particolare, riprendendo quanto riportato a pag. 49 del Capitolato: "Una volta determinato in sede di progetto il carico esogeno di tipo elettrico l'aggiudicataria al momento della presa in carico del POD comprendente il carico esogeno oltre all'impianto di illuminazione, provvede alla misurazione dei carichi per i quali occorre applicare il contratto di rendimento energetico ossia J_{Maxi_II} quantità massima di energia associate all'i-esimo POD destinati alla illuminazione degli interni." si evince che l'impegno dell'Aggiudicataria sulla soglia massima di consumo sia relativo solamente alla quantità di energia elettrica per l'illuminazione degli interni.

In contraddizione con tale indicazione, nell'allegato Offerta Tecnica, nella colonna 1 della "Scheda risparmi energetici indotti", viene indicata come quantità massima di energia Pre_off, il totale dei consumi elettrici (per illuminazione e per altri utilizzatori). In accordo con quanto indicato da pag.123 a pag.124 del Capitolato, l'aggiudicataria offrirà un risparmio percentuale indotto (colonna 4), che verrà applicato al consumo della colonna 1, per determinare la soglia massima di consumo riportato nella colonna 5. In questo modo però, l'impegno per l'Aggiudicataria sarà sul totale dei consumi elettrici e non solo sulla quantità di energia elettrica per l'illuminazione degli interni, come sopra indicato.

Si chiede di chiarire tale incongruenza, anche in ragione di quanto indicato a pag 101 del Capitolato: "Le seguenti forniture non sono da ritenersi a carico dell'appaltatore, in quanto resteranno di competenza dalla stazione appaltante o degli Enti soci della stazione appaltante :

- Consumi del vettore energetico relativi ad eventuali carichi esogeni di cui all'art.16."

R : dalla lettura almeno dei seguenti documenti tecnici , Allegato EDIFICI ed Allegato DIAGNOSI ENERGETICA, appare senza alcun ombra di dubbio, che i valori indicati nella colonna [1] dell'Allegato OFFERTA TECNICA nella "Scheda risparmi energetici indotti" ossia la "Quantità massima di energia J_{preoff_II}" rappresentano, rispetto al SERVIZIO A afferente a tutti i servizi energetici di illuminazione e forza motrice di edifici pubblici, le quantità, in termini energetici, degli iesimi POD di cui vi è l'obbligo di fornitura, ai sensi dell'art.3 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. Per tale motivo poiché il canone verrà erogato a seguito delle volturazioni degli iesimi POD e non essendo prevista la separazione materiale (nuovi POD) dei carichi associati alla illuminazione degli interni dai carichi associati agli altri utilizzatori degli iesimi POD, la soglia massima di consumo energetico stagionale garantito indicato nella colonna [5] come "Quantità massima di energia J_{preoff_II}" deve essere letta, per intuizione a seguito della lettura degli elaborati tecnici citati, come "quantità massima di energia associata all'iesimo POD" di cui l'aggiudicataria è tenuta a farsene carico. Va richiamato, per comodità, quanto prevede l'art. 16 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale ossia che $J_{Maxi_POD} < J_{Maxi_II} + J_{Maxi_AU}$

Infine, relativamente all'ultimo capoverso per il quale l'operatore economico ha richiesto chiarimenti, deve essere letto nel senso che il sistema di centro luminoso POLIVALENTE DI OCCHIEPPO via Caralli, 5 Occhieppo Inferiore, **non ha l'obbligo di fornitura del vettore energetico.**

